

## UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA



Area Risorse Umane  
Servizio Relazioni Sindacali

D.R. n. 1095 / 30 maggio 2013 di emanazione del  
"Regolamento per la Ripartizione dell'incentivo di cui all'art.92 del D.Lgs. n. 163/2006 e del  
Regolamento di attuazione D.P.R. 207/2010"

Il Rettore

- Visto lo Statuto di autonomia dell'Ateneo aggiornato al D.R. n. 2648 del 10/12/2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 298 del 22/12/2012;
- Visto il Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 92 comma 5;
- Visto il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro quadriennio normativo 2006/2009 – biennio economico 2006/2007;
- Visto il Regolamento per la ripartizione del fondo di incentivazione (art.18 della Legge 109/94) approvato dalla Contrattazione Decentrata nella seduta tenutasi in data 8 marzo 2002 ed emanato con D.R. n. 530 del 25 marzo 2002;
- Tenuto conto che il tavolo della Contrattazione Decentrata d'Ateneo, nella riunione tenutasi in data 25 marzo 2013, ha approvato un nuovo testo di Regolamento elaborato alla luce dell'attuale normativa in materia di incentivi per la progettazione interna", di cui al su citato art. 92 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163.

DECRETA

- Art.1 A decorrere dalla data del presente provvedimento cessa di avere efficacia il Regolamento per la ripartizione del fondo di incentivazione (art.18 della Legge 109/94) approvato dalla Contrattazione Decentrata nella seduta tenutasi in data 8 marzo 2002 ed emanato con D.R. n. 530 del 25 marzo 2002;

- Art.2 E' emanato, nel testo che segue, il nuovo Regolamento per la Ripartizione dell'incentivo di cui all'art.92 del D.Lgs. n.163/2006 e del Regolamento di attuazione D.P.R. 207/2010 dell'Università della Calabria;
- Art.3 Il Regolamento di cui all'art.2 è pubblicato sul portale d'Ateneo nella stessa data del presente decreto ed ha validità di applicazione immediata e disciplina tutti i lavori che saranno avviati a partire dalla data di emanazione dello stesso:

**REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 92 DEL  
D. Lgs. n. 163/2006 E DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE D.P.R.207/2010**

**Capo I  
Disposizioni generali**

**Art. 1  
Obiettivi e finalità**

1. Il presente regolamento e' emanato ai sensi dell'articolo 92, comma 5 e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche - di seguito denominato «codice» per la ripartizione degli incentivi - e si applica nei casi di redazione di progetti di opere o di lavori a cura del personale interno all'Università della Calabria.
1. In caso di appalti misti, l'incentivo, di cui al comma 1 del presente articolo e' corrisposto per la redazione della progettazione relativa alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.
2. L'attribuzione dell'incentivo e' finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.

**Art. 2  
Campo di applicazione**

1. Le somme di cui all'articolo 92, commi 5 e 6, del codice, sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera o del lavoro come meglio indicato nei successivi articoli.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 dell'art. 1 del presente regolamento sono riconosciuti per le attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo inerenti i lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione, comprese le eventuali connesse progettazioni di campagne diagnostiche, le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, del codice, ad eccezione della lettera e).
3. L'assenza di uno qualsiasi degli elaborati progettuali di cui agli articoli da 17 a 43 del DPR 207/2010, non dà luogo al diritto agli incentivi, salvo quanto disposto dall'art.15 commi 3,5 e 6, lettera l) previo parere obbligatorio ma non vincolante del Responsabile della Struttura su conforme e motivato parere del RUP.

**Art. 3**  
**Costituzione e accantonamento dell'incentivo**

1. Per i progetti di cui all'articolo 2 l'incentivo, comprensivo degli oneri accessori di cui all'articolo 92, commi 5 e 6 del codice, e' calcolato nel 2% sull'importo posto a base di gara. Gli atti di pianificazione comunque denominati, sono incentivati, nella misura del trenta per cento della relativa tariffa professionale.  
L'incentivo è stanziato con le modalità di cui al comma 7 dell'art. 93 del D.lgs. n. 163/06 e s.m.i..
2. L'importo dell'incentivo non e' soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificchino dei ribassi.
3. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

**Art. 4**  
**Conferimento degli incarichi**

1. Gli affidamenti delle attività del responsabile unico del procedimento, di cui all'articolo 92, commi 5 e 6, del codice sono conferiti con provvedimento del Dirigente preposto alla struttura competente, garantendo una opportuna rotazione.  
In mancanza della figura del Dirigente preposto alla struttura competente, gli affidamenti delle attività del responsabile unico del procedimento sono conferiti con provvedimento del Direttore Generale su proposta del Responsabile della struttura.
2. Il responsabile unico del procedimento ha le competenze e le funzioni di cui agli artt. 9, 10 e 15 del D.P.R. 207/2010 e promuove, per ogni singola opera o lavoro, l'istituzione di un gruppo di progetto, fornendo l'elenco delle figure professionali necessarie allo svolgimento delle attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase esecutiva, direzione, collaudo. Il personale di supporto tecnico-amministrativo, sarà selezionato fra tutti i tecnici e il personale amministrativo che operano all'interno della struttura interessata muniti dei necessari requisiti ed in coerenza con il principio di rotazione.  
Il Dirigente preposto alla struttura competente conferisce con proprio provvedimento l'incarico da affidare ai componenti del gruppo di progetto di cui al presente articolo individuati dal responsabile unico del procedimento.  
In mancanza della figura del Dirigente preposto alla struttura competente, il suddetto incarico è conferito con provvedimento del Direttore Generale su proposta del Responsabile della struttura.
3. Nel caso in cui il tecnico nominato dal responsabile unico del procedimento chieda di essere trasferito ad altra unità organizzativa, il Dirigente della struttura provvederà immediatamente alla sua sostituzione.

4. Lo stesso Dirigente può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il responsabile unico del procedimento e acquisito in contraddittorio le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persone di sua fiducia.; la stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell'incarico. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, e' stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso Dirigente verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati e nel rispetto del CCNL di comparto.
5. Il supporto specialistico in materia tecnica, amministrativa, economico-finanziaria, organizzativa e legale, ritenuto necessario alle attività svolte dalle figure individuate al successivo art. 7, devono essere eseguite dal personale interno, nel rispetto del principio di rotazione e delle specifiche competenze richieste. Esclusivamente nel caso in cui l'Amministrazione accerti, motivatamente, la carenza di specifiche competenze all'interno del proprio organico, ai sensi dell'art. 10 c. 7 del Codice, potrà eventualmente rivolgersi a professionalità esterne all'Ateneo.
6. L'atto di conferimento dell'incarico riporta il nominativo dei dipendenti incaricati del collaudo tecnico-amministrativo nonché, su indicazione del responsabile unico del procedimento, l'elenco nominativo del personale interno incaricato della progettazione e della direzione lavori e di quello che partecipa e/o concorre a dette attività, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno e l'importo calcolato secondo quanto stabilito dal successivo art.5.
7. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:
  - a) il responsabile unico del procedimento;
  - b) il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico e in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati;
  - c) il coordinatore in materia di sicurezza e salute in fase di progettazione ed il coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dell'opera;
  - d) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori;
  - e) il/i collaudatore/i;
  - f) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione.
  - g) i collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni ecc...) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
  - h) il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile unico del procedimento, alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del dirigente individuato dello stesso responsabile unico del procedimento.

**Capo II**  
**Ripartizione dell'incentivo**

**Art. 5.**  
**Costituzione dell'incentivo**

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 92, commi 5 e 6 del D. Lgs. n. 163/2006 l'incentivo è costituito per ogni singolo lavoro pubblico sulla base del presente Regolamento.
2. I lavori pubblici per i quali si percepisce l'incentivazione, sono costituiti da:
  - realizzazione nuove opere;
  - ampliamenti e completamenti;
  - ristrutturazioni e interventi di recupero;
  - opere e interventi di manutenzione;
  - atti di pianificazione.

**Art. 6**  
**Attività di progettazione**

1. L'attività di progettazione è espletata secondo i tre livelli progressivi definiti dalla normativa sui lavori pubblici:
  - a. Progettazione preliminare
  - b. Progettazione definitiva
  - c. Progettazione esecutiva
2. Gli elaborati di progetto costituenti i tre livelli di progettazione possono variare in relazione alla tipologia, categoria ed entità dell'intervento e dovranno sempre essere prodotti conformemente a quanto stabilito dalle Sezioni II-III-IV, artt. dal n. 15 17 al n. 43, del D.P.R. 207/2010.
3. L'incentivo e' attribuito in ragione del 2% secondo la seguente ripartizione:
  - a) il responsabile unico del procedimento:
    - 10% all'approvazione del progetto preliminare;
    - 20% all'approvazione del progetto definitivo;
    - 20% all'approvazione del progetto esecutivo;
    - 50% in proporzione all'avanzamento dei lavori;
  - b) Il/i progettisti:
    - 20% all'approvazione del progetto preliminare
    - 40% all'approvazione del progetto definitivo;
    - 40% all'approvazione del progetto esecutivo;

- c) il/i coordinatori della sicurezza in fase di progettazione:
  - 50% all'approvazione del progetto definitivo;
  - 50% all'approvazione del progetto esecutivo;
- d) coordinatore della sicurezza durante la realizzazione dell'opera:
  - 100% in proporzione all'avanzamento dei lavori
- e) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori:
  - 90% in proporzione all'avanzamento dei lavori;
  - 10% al collaudo dei lavori;
- f) commissione di collaudo:
  - 100% a collaudo ultimato. Se in corso d'opera la percentuale sarà erogata in proporzione all'avanzamento dei lavori.

### **Art. 7**

#### **Ripartizione dell'incentivo in base all'attività**

1. L'incentivo di cui all'art. 5 è ripartito secondo le seguenti quote:

- responsabile unico del procedimento 19,3%
- progettisti 41,7%
  - a. redazione di relazione geologica e geotecnica 9%;
  - b. schema di contratto, capitolato speciale d'appalto 6%;
  - c. relazione generale e specialistiche, calcoli esecutivi, rilievi topografici, accatastamenti ecc. 69%;
  - d. elaborati grafici 8%;
  - e. computi metrici, elenchi ed analisi prezzi, quadro economico e quadro di incidenza percentuale della manodopera, crono programma 8%;

Qualora la relazione geologica e geotecnica non sia richiesta, la relativa quota sarà distribuita, in proporzione, su quelle relative ai punti b), d), e).

- ufficio della direzione lavori 26 %
  - f. direttore/i operativo/i 20 %;
  - g. ispettore/i di cantiere 15 %;
  - h. direttore dei lavori 65%
- coordinatore in materia di sicurezza 7%
  - i. responsabile in fase di progettazione 40%
  - j. responsabile in fase di esecuzione 60%
- commissione di collaudo statico e tecnico amministrativo 6%
  - l. presidente ( comprensivo di eventuale collaudo statico) 60%;
  - m. 40% suddiviso in parti uguali tra gli altri componenti

- personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile unico del procedimento, nonché alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, nella misura stabilita dal dirigente, detratta dalle rispettive quote sopra indicate e su proposta fatta dal responsabile unico del procedimento all'atto del conferimento dell'incarico.
- 2. L'attività di pianificazione di sviluppo edilizio, sarà incentivata con una quota pari al 30% delle tariffe professionali stabilite dalla circolare 1 dicembre 1969 n.6679 del Ministero dei Lavori Pubblici, relative ai piani particolareggiati e di zona, da ripartire a cura del Dirigente della struttura tra il personale incaricato.
- 3. L'attività di programmazione della manutenzione annuale, sarà incentivata nella misura dello 0,5% dell'importo iscritto nel Bilancio approvato, relativo all'esercizio finanziario di riferimento, da ripartire a cura del responsabile della struttura tra il personale incaricato.
- 4. Nel caso di un progetto approvato dall'Amministrazione per un'opera o lavoro successivamente non realizzato o non portato a termine per cause estranee ai dipendenti incaricati, gli stessi percepiranno comunque la totalità delle quote dell'incentivo loro spettante, in base alle fasi del processo attuativo effettivamente espletate.
- 5. L'incentivo corrispondente a prestazioni rese da personale esterno costituisce economia sul 2% sopraindicato.

### **Capo III** **Termini temporali e penalità**

#### **Art. 8**

##### **Termini per le prestazioni**

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico di cui all'art.4 del presente regolamento devono essere indicati, su proposta del responsabile unico del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto.
2. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 141 del codice e dalle relative norme regolamentari. I termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti del provvedimento di conferimento dell'incarico.
3. Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

#### **Art. 9**

##### **Penalità per errori od omissioni progettuali**

1. Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti esecutivi redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 132,

comma 1, lettera e), del codice, al responsabile unico del procedimento, limitatamente alle proprie responsabilità previste dal codice dei Lavori Pubblici e dal D.P.R. 207/2010 art.247 comma 2, nonché ai firmatari del progetto non e' corrisposto l'incentivo; ove già corrisposto, il responsabile che ha disposto il pagamento procede al recupero.

#### **Art. 10**

##### **Assicurazione del Dipendente incaricato della Progettazione**

1. L'Università provvederà a far data dal contratto, a contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali, sostenendo l'onere del premio con i fondi appositamente accantonati nel quadro economico di ogni singolo intervento ovvero ricorrendo a stanziamenti di spesa all'uopo previsti.
2. L'importo da garantire non potrà essere superiore al 10% del costo di costruzione dell'opera progettata. La garanzia copre, oltre ai rischi professionali, anche il rischio per il maggior costo per le varianti di cui all'art. 132, comma 1, lettera e) del codice degli appalti, ai sensi dell'art. 270 del D.P.R. 207/2011.

#### **Capo IV**

##### **Disposizioni diverse**

#### **Art.11**

##### **Pagamento del compenso**

1. La proposta di pagamento della quota di incentivazione, da inoltrare al Direttore Generale, e' disposta dal Dirigente preposto alla struttura competente, previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dal responsabile unico del procedimento in cui sono asseverate le specifiche attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate.

#### **Capo V**

##### **Norme finali**

#### **Art. 12**

##### **Relazione periodica sull'applicazione del regolamento**

1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il dirigente preposto alla struttura competente redige ed invia al direttore generale una relazione in ordine all'applicazione del presente regolamento, con il seguente contenuto minimo: l'indicazione dei progetti affidati nell'anno precedente, con il relativo importo posto a base di gara; l'importo dell'incentivo liquidato nell'anno precedente, la ripartizione e la denominazione dei destinatari; eventuali vizi riscontrati nei lavori progettati, contestazioni o altre controversie sorte o conclusesi nell'anno precedente, per cause imputabili alla responsabilità del personale interno incaricato.



↙

**ART. 13**  
**Norma finale**

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa esplicito riferimento al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., e al Regolamento attuativo approvato con D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

**Art. 14**  
**Validità**

Il presente regolamento sarà pubblicato sul portale dell'Università della Calabria e avrà validità di applicazione immediata e disciplinerà tutti i lavori che saranno avviati a partire dalla data di emanazione dello stesso.

Rende, li

**30 MAG. 2013**

Il Rettore  
Prof. Giovanni Latorre

